

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Servizi Scolastici e Educativi

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO – AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - E L'OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' LUDICO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI RICOVERATI PRESSO L'U.O. DI PEDIATRIA

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Cirillo Onofrio Maurizio - Area Servizi Scolastici e Educativi*



IL DIRETTORE (Area Servizi Scolastici e Educativi)

VISTO

- ✓ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- ✓ Lo Statuto del Comune di Milano;
- ✓ Il D. Lgs. 165/2001;
- ✓ La deliberazione di Giunta Comunale n. 1279/1997;
- ✓ La deliberazione di Giunta Comunale n. 1221/2003;
- ✓ La deliberazione di Giunta Comunale n. 2854/2009;
- ✓ La deliberazione di Giunta Comunale n. 713/2014;
- ✓ La determinazione dirigenziale n. 2639/2021;

PRESUPPOSTO

- dagli anni '80 l'Amministrazione Comunale ha avviato, attraverso convenzioni con le Aziende Ospedaliere, le "Sezioni Didattiche Ospedaliere", un modello integrato di servizi educativi e di servizi sanitari per l'umanizzazione dei reparti pediatrici con l'introduzione, in tali contesti, di modalità e contenuti del "quotidiano", in particolare il gioco, con i minori ricoverati, per ridurre significativamente l'effetto di straniamento e di disagio psicologico proprio dell'ospedalizzazione che si aggiunge alle problematiche legate alla malattia;
- il gioco è un veicolo importante utilizzato dai pedagogisti nei processi di formazione con bambini e minori; a tale scopo sono state inserite figure educative, definite Play workers, per sostenere i piccoli pazienti e affiancare medici e infermieri nelle attività quotidiane;
- l'Amministrazione, negli anni, ha periodicamente rinnovato gli accordi di collaborazione attraverso deliberazioni della Giunta con approvazione della prosecuzione dell'esperienza. In sede di rinnovo, l'Amministrazione ha introdotto modifiche e approfondimenti sulla base dei propri indirizzi e delle esperienze realizzate nelle Sezioni con l'apporto degli esperti del Settore;
- la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 713 del 04/04/2014 avente come oggetto "Linee d'indirizzo per la sottoscrizione delle convenzioni tra il Comune di Milano e le Aziende Ospedaliere per la prosecuzione delle attività ludico educative a favore di minori ricoverati presso le Divisioni Pediatriche di alcuni ospedali milanesi", ha inteso proseguire le attività a favore dei minori nelle Sezioni Pediatriche di alcuni ospedali milanesi;
- con determinazione dirigenziale n. 2639 del 16/04/2021 sono stati approvati gli schemi delle convenzioni di durata triennale, a seguito della quale sono state sottoscritte le convenzioni con gli ospedali;
- attualmente la convenzione con l'Ospedale San Raffaele S.r.l. risulta in scadenza il 18/05/2024;
- successivamente alla deliberazione n. 713 del 04/04/2014, sono state introdotte delle modifiche ad alcune normative nazionali che è necessario recepire nella convenzione in parola.

Considerato che:



- le Sezioni Ospedaliere accolgono minori e giovani adulti con esordio della malattia in età infantile;
- le Sezioni Ospedaliere hanno prodotto negli anni esperienze efficaci di modello integrato di servizi educativi e di servizi sanitari con l'introduzione di modalità e contenuti del "quotidiano", attraverso lo svolgimento di attività ludiche e laboratoriali;
- le Sezioni Ospedaliere fanno parte di un più ampio quadro di iniziative volte ad un processo di riconsiderazione degli ambienti ospedalieri, visti come spazi di vita e non esclusivamente di malattia, finalizzate quindi a prendere in carico la persona nella sua totalità, nella consapevolezza che la salute non è assenza di malattia ma comprende ambiti che vanno oltre la sanità;
- gli educatori delle Sezioni Ospedaliere in Pediatria hanno proprie funzioni di Play workers; attraverso le attività di gioco producono stimoli cognitivi e socializzanti e hanno funzione terapeutica, simbolica e preventiva. Gli educatori contribuiscono così a migliorare la qualità della vita del bambino e della sua famiglia, favorendo la compliance;
- lo scopo fondamentale delle proposte è quello di avere una continuità fra la vita fuori dall'ospedale e la degenza all'interno dello stesso, mantenendo attiva la parte sana, affinché la malattia non prenda il sopravvento diventando primaria su tutto. Accogliere il bambino nella sua totalità si traduce in un'attenzione educativa capace di tenere insieme bambino e famiglia, passato e presente, malattia e salute. La famiglia si colloca in primo piano nell'attività delle educatrici del Comune di Milano che perseguono l'obiettivo di sostenere le relazioni attraverso il gioco;
- il personale comunale impiegato per la durata della collaborazione, nella misura prevista dalla attuale dotazione organica del servizio, nell'ambito dell'Area Servizi Scolastici ed Educativi, è assegnato nel rispetto dell'impegnativa oraria e del calendario delle attività previsti dal CCNL CCDI;
- in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n. 713 del 04/04/2014, si intende rinnovare la collaborazione tra il Comune di Milano e l'Ospedale San Raffaele S.r.l. approvando lo schema di convenzione, parte integrante della presente determina, che è stato adeguato alle normative sulla tutela della salute e sulla sicurezza del personale (D. Lgs. 81/2008 e seguenti.);

Dato atto che:

- si ritiene opportuno garantire la prosecuzione dell'esperienza presso il reparto di pediatria dell'Ospedale San Raffaele S.r.l.;
- gli accordi di collaborazione avranno validità triennale con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto tra le parti.

DETERMINA

1. di approvare l'allegato schema di convenzione, parte integrante del presente provvedimento, che definisce i termini della collaborazione tra Comune di Milano e l'Ospedale San Raffaele S.r.l., adeguato alle normative sulla tutela della salute e sulla sicurezza del personale (D. LGS. 81/2008 e s.m.i.) sullo svolgimento delle attività ludico-educative all'interno dei reparti pediatrici;



2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese e non ha riflessi contabili.

IL DIRETTORE (Area Servizi Scolastici e Educativi)
Roberta Guerini (Dirigente Adottante)



CONVENZIONE TRA COMUNE DI MILANO/DIREZIONE EDUCAZIONE – AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI E OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LUDICHE/EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI RICOVERATI PRESSO L'U.O. DI PEDIATRIA

Premesso

- Che a partire dalla metà del secolo scorso le attività di gioco sono state utilizzate nelle Pediatrie dei più progrediti paesi del mondo come mezzo per comprendere e alleviare le difficoltà dei minori e dei familiari ricoverati insieme a loro, durante la degenza dei piccoli pazienti;
- Che dagli anni '50 sono stati introdotti nelle pediatrie dei principali paesi occidentali operatori educativi particolarmente esperti nell'uso del gioco soprattutto per sostenere le famiglie e i piccoli pazienti (definiti Play Workers);
- Che il gioco è un veicolo importante utilizzato dai pedagogisti nei processi di formazione, specialmente per le fasce di utenza più fragili e meno in grado di apprendere attraverso il pensiero astratto (ipotetico deduttivo) tra cui i minori;
- Che l'attenzione della Direzione Educazione e dell'Area Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Milano rivolta ai bisogni dei bambini e minori ricoverati e allo stato di disagio loro e delle loro famiglie si collega al processo di "umanizzazione" dell'ospedale;
- Che le attività ludiche/educative nei reparti ospedalieri hanno lo scopo di offrire al minore ammalato la possibilità di svolgere un'occupazione abituale che rappresenta il legame con la vita normale e costituisce un valido strumento per il superamento delle condizioni di passività causate dalla malattia e della degenza;
- Che tali attività contribuiscono, a fronte dell'evento traumatico della malattia, anche a ristabilire l'equilibrio nel comportamento e nello sviluppo del minore, e a soddisfare la vitale esigenza dell'imparare e della socializzazione tra i pari;
- Che nell'istituzione sanitaria non sempre esistono figure che affianchino medici e personale sanitario nel compito di sostenere il gruppo familiare e il bambino/ragazzo con le indicate competenze;
- Che il compito degli educatori, oltre a raggiungere gli obiettivi già descritti, è quello di:
 - a) Sostenere e facilitare la *famiglia* sia nella relazione con la struttura ospedaliera, sia nelle modalità di interagire con il figlio malato;

Per Comune di Milano
il Direttore di Area
Dott.ssa Roberta Guerini

Per l'Ospedale San Raffaele S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Ing. Marco Centenari





- b) Conoscere e sostenere le esigenze psicofisiche dei minori malati;
- c) Collaborare con tutti i membri dell'equipe sanitaria per migliorare la qualità della vita del minore in ospedale e della sua famiglia, favorendo la *compliance*;
- d) Favorire l'aggregazione di bambini grandi e piccoli al fine di renderli capaci di una valida convivenza nel *gruppo*;
- Che i luoghi all'interno delle Unità Operative in cui gli educatori svolgono le proprie mansioni sono rappresentati dalle Sale Gioco, dalle stanze di degenza dei bambini e dagli Ambulatori/Day Hospital, se esistenti e contemplati;
- Che alla base della rete di relazioni sta il rapporto con i primari e le direzioni sanitarie che hanno voluto e accettato la presenza dell'educatore come parte integrante e fondamentale nel processo di guarigione;
- Che l'esperienza di questi anni di modello integrato tra Amministrazione e Aziende Ospedaliere ha prodotto risultati soddisfacenti a supporto dei minori e delle loro famiglie, con un servizio esplicito in ambito specifico e delicato quale è quello dell'ospedalizzazione. Questo ha consentito di individuare modelli organizzativi e gestionali di questo servizio "virtuoso" che sono stati formalizzati nel processo "*Prima accoglienza in ospedale del bambino e della famiglia*" attualmente inserito nel Sistema Gestione Qualità del Comune di Milano conforme alla norma **UNI EN ISO 9001:2015**, che prevede anche la *Customer* tramite la somministrazione ai pazienti e alle loro famiglie di questionari di valutazione del Servizio;
- Che in ragione delle finalità del servizio sopra esposto, le parti anche nelle more del rinnovo della presente convenzione, intendono garantire la prosecuzione del medesimo, senza soluzione di continuità, mantenendo il personale assegnato;
- Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 1221/2003, n. 2854/2009 e n. 713/2014;
- Vista la determinazione dirigenziale n.del dell'Area Servizi Scolastici ed Educativi di approvazione dello schema di questa convenzione per la collaborazione tra il Comune di Milano e l'Ospedale San Raffaele S.r.l.;

tutto ciò premesso

TRA

Il Comune di Milano – Area Servizi Scolastici ed Educativi rappresentato da Dott.ssa Roberta Guerini ed elettivamente domiciliato c/o la Sede Comunale di Via Durando, 38/a - Milano che agisce nella sua qualità di

Per Comune di Milano
il Direttore di Area
Dott.ssa Roberta Guerini

Per l'Ospedale San Raffaele S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Ing. Marco Centenari

Direttore dell'Area Servizi Scolastici ed Educativi con i poteri conferiti dall'art. 71-I-II comma-Statuto Comunale

E

L'Ospedale San Raffaele S.r.l., con sede in 20132 Milano, Via Olgettina n. 60, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Milano al n. MI-1972938, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 07636600962 (Cap. Soc. € 60.817.200,00 i.v.), in persona dell'Amministratore delegato, Ing. Marco Centenari ("O.S.R")

Per Comune di Milano
il Direttore di Area
Dott.ssa Roberta Guerini

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oneri per il Comune di Milano

- a.** Il Comune di Milano si impegna a svolgere il servizio ludico/educativo mediante assegnazione di n. **3** educatori per le attività indicate in premessa, presso il reparto dell'U.O. Pediatria. Il Comune garantirà la disponibilità degli Educatori assegnati nel rispetto dell'impegnativa oraria e del calendario delle attività nell'ambito delle previsioni del CCNL e del CCDI del Comune di Milano
- b.** Il Comune di Milano si riserverà la facoltà, previa comunicazione alla struttura ospedaliera, di sostituire con altro personale, anche part-time, riducendo eventualmente l'orario del servizio, gli operatori destinati ad altro incarico o collocati a riposo
- c.** Il Comune di Milano si premura di pianificare una formazione sul ruolo professionale dell'Educatore in ospedale, sulla progettualità delle attività e degli interventi, definendo la traccia delle linee pedagogiche.

Art.2 – Oneri per la O.S.R.

L'O.S.R., senza alcun onere per il Comune di Milano, si impegna a:

- a.** Fornire spazi idonei per l'attività ludico/educativa
- b.** Fornire gli arredi e il materiale didattico e ludico, anche di consumo, necessario alla realizzazione del progetto educativo predisposto dagli Educatori con la supervisione e il coordinamento del Responsabile del servizio incaricato dall'Amministrazione Comunale
- c.** Consentire al personale comunale assegnato a tale incarico di avere contezza dei dati statistici aggregati relativi ai ricoveri, previa autorizzazione da parte del Direttore della Pediatria dell'O.S.R., per una mirata progettazione degli interventi e anche per un riscontro sull'operatività del personale stesso
- d.** Consentire al personale comunale in servizio, l'accesso alla mensa dell'O.S.R. alle stesse condizioni previste per i dipendenti stessi

Per l'Ospedale San Raffaele S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Ing. Marco Centenari



- e. Promuovere una formazione/informazione collegata alle patologie presenti nelle Unità Operative in cui gli educatori lavorano, per tutelare e garantire adeguati comportamenti preventivi di salvaguardia della propria e altrui salute psicofisica e per progettare attività calibrate sullo stato dei minori ricoverati
- f. Evidenziare in modo esplicito che eventi/iniziativa particolari svolte dal personale comunale, e/o avvalendosi della collaborazione dello stesso, sono riconducibili al servizio erogato dall'Amministrazione Comunale. Qualsiasi forma di comunicazione inerente tali eventi deve essere concordata tra le parti e riportare la dicitura dell'Area Servizi Scolastici ed Educativi della Direzione Educazione e il logo del Comune di Milano
- g. Qualora, in occasione di eventi estemporanei che abbiano il carattere dell'eccezionalità, fosse necessaria la prestazione di ore straordinarie da parte del personale educativo comunale, l'O.S.R. dovrà farne espressamente richiesta all'Amministrazione Comunale per la preventiva autorizzazione. Le ore di straordinario saranno soggette a recupero.

Art. 3 – Sicurezza del lavoro

Il Comune garantisce al proprio personale, impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile tramite polizza stipulata con Milano Assicurazioni.

In caso di incidente durante lo svolgimento del servizio, l'O.S.R., nella persona del Direttore dell'U.O. Pediatria, si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al Comune posto che l'obbligo di segnalazione dell'evento infortunistico al proprio datore di lavoro resta in capo al singolo lavoratore.

Art. 4 – Tutela della salute

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del Comune di Milano, ai sensi del D. Lgs. 81/08 Art. 2 lett. b), il Datore di Lavoro degli addetti comunali ospitati da O.S.R. è il Comune di Milano nella persona del Direttore della Direzione Educazione.

OSR, in qualità di soggetto ospitante, si impegna a:

- fornire tutte le informazioni relative e porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra cui il D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni;
- garantire che i luoghi di lavoro, le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e correttamente mantenuti;
- rendere, in linea generale, disponibili i Dispositivi di Protezione

Per Comune di Milano
il Direttore di Area
Dott.ssa Roberta Guerini

Per l'Ospedale San Raffaele S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Ing. Marco Centenari





individuale correlati alle specifiche attività svolte in relazione all'area e all'attività, anche secondo quanto riportato nel documento **MOD SPP-094** relativamente al rischio Covid-19;

- rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva correlati alle specifiche attività svolte;
- farsi carico operativamente dell'esecuzione degli accertamenti sanitari (sia iniziale che periodica che post infortunio occorso in OSR, impegnandosi e garantendo il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, rimanendo in ogni caso in capo al Comune di Milano la titolarità del rapporto di lavoro in qualità di datore di lavoro
- relativamente alla formazione erogare una formazione specifica dei lavoratori sulle procedure di emergenza e sui rischi specifici legati all'attività svolta e ai luoghi di lavoro sulla base di esplicita richiesta del comune che presidia l'adempimento dell'obbligo formativo;
- attuare, attraverso i soggetti del sistema di gestione della sicurezza e i referenti del contratto, le attività di sorveglianza e controllo sul rispetto delle misure di salute e sicurezza, segnalando al Comune di Milano eventuali inadempienze da parte delle educatrici affinché possano essere messi in atto gli interventi correttivi necessari.
- comunicare al personale del Comune di Milano il piano di gestione delle emergenze, procedendo con informazione nel caso di modifiche e prevedendo la partecipazione del personale alle simulazioni

Gli Educatori saranno in ogni caso tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, impartite da OSR e dovranno necessariamente munirsi dei dispositivi di riconoscimento con l'indicazione del proprio datore di lavoro/ente di appartenenza.

Il Comune di Milano, in qualità di soggetto inviante, si impegna a:

- richiedere preventiva autorizzazione all'eventuale ingresso ed utilizzo di attrezzature e materiali propri nelle strutture di OSR e, se necessario, valutare con OSR prima dell'inizio dell'attività i rischi derivanti da tale attrezzatura e materiali;
- trasmettere il contenuto dell'informativa sui rischi di OSR ai soggetti coinvolti, come scambio formale di informazioni;
- garantire l'idoneità generica all'attività di educatore dei soggetti incaricati dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione
- garantire il rispetto dei regolamenti di OSR relativi all'accesso ad aree a rischio specifico, nonché la partecipazione dei soggetti ad ogni iniziativa informativa/formativa in materia di sicurezza organizzata, nel caso, da OSR, che potrà sospendere l'autorizzazione all'accesso qualora il/i soggetto/i non partecipi/no reiteratamente alle iniziative di cui sopra;

Resta inteso che i soggetti coinvolti dovranno necessariamente munirsi dei dispositivi di riconoscimento con l'indicazione dell'ente di appartenenza/ Comune di Milano.

Le Parti, ad integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa

Per Comune di Milano
il Direttore di Area
Dott.ssa Roberta Guerini

Per l'Ospedale San Raffaele S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Ing. Marco Centenari



d'urgenza emanata a seguito della emergenza sanitaria Covid-19 applicabili al momento dello svolgimento delle attività in oggetto nonché delle disposizioni regionali specifiche eventualmente applicabili.

Le Parti si impegnano a valutare, qualora siano indicati i relativi rischi da interferenza da parte dell'ospitante, entro l'inizio dell'attività la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, che deve riportare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze durante tutto il periodo di validità della Convenzione.

Qualora il Comune di Milano intenda demandare parte delle attività oggetto della Convenzione a soggetti/enti terzi, la documentazione prevista dal presente articolo dovrà essere sottoscritta anche da tali soggetti/enti terzi e il Comune di Milano dovrà dare evidenza a OSR - prima dell'inizio delle attività - della presa visione e sottoscrizione dei suddetti documenti.

In caso di inadempimento da parte del Comune di Milano degli obblighi di cui al presente articolo, OSR si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

Le Parti sono Titolari autonomi del trattamento e responsabili, ciascuna per la sua parte, dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali. Il Comune si impegna a designare i propri educatori e, in generale, ogni soggetto afferente alla propria organizzazione che accede a OSR, quali persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento"). Questi soggetti opereranno sotto la diretta responsabilità ed autorità del Comune e saranno tenuti ad osservare diligentemente le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale. Le Parti, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui l'altra Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo d'intesa. Non è consentito al personale del Comune di accedere alle cartelle cliniche dei pazienti. Resta inteso che il Comune ha predisposto una informativa privacy ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR rivolta ai pazienti e alle loro famiglie e riguardante il trattamento dei dati personali, inclusi i dati sanitari, trattati dal Comune nell'ambito dei servizi erogati dalle educatrici presso OSR.

OSR si rende disponibile a agevolare la distribuzione agli utenti nelle fasi antecedenti al ricovero, sottoponendo tale informativa privacy del Comune unitamente alla documentazione sanitaria sottoscritta dai pazienti e ricevendone copia firmata.

Le parti concordano che qualora si rendesse necessario per il raggiungimento

Per Comune di Milano
il Direttore di Area
Dott.ssa Roberta Guerini

Per l'Ospedale San Raffaele S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Ing. Marco Centenari



degli scopi di cui al presente accordo comunicare da parte di OSR agli educatori informazioni riservate e dati personali, anche particolari, dei pazienti e delle loro famiglie, inclusa l'attività di formazione/informazione relativa alle patologie presenti nelle Unità Operative in cui gli educatori lavorano per progettare attività calibrate sullo stato dei minori ricoverati, tali educatori verranno nominati persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento da parte del titolare di O.S.R. con riferimento al progetto educativo.

Art. 6 – Esecuzione della convenzione

Per le attività oggetto della presente convenzione e per tutto ciò che riguarda l'esecuzione della stessa, per il Comune di Milano si dovrà fare riferimento al Direttore dell'Area Servizi Scolastici ed Educativi, cui compete la designazione di un referente con compiti di coordinamento e di verifica del servizio, il cui nominativo sarà comunicato all'O.S.R.. Analogamente l'O.S.R. designa nella persona del Direttore dell'U.O. Pediatria, il proprio incaricato a cui l'Amministrazione Comunale potrà fare riferimento per tutte le problematiche connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 7 – Durata della Convenzione

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed è valida per un triennio con possibilità di rinnovo per ugual periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Art. 8 – Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, Codice Etico e rispetto normativa anticorruzione

8.1 Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.

8.2 Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che (i) O.S.R. ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto ("Modello Organizzativo"), un Codice Etico ("Codice Etico") e una Policy Anticorruzione, liberamente consultabili sul sito internet di O.S.R. al link <https://www.hsr.it/strutture/ospedale-san-raffaele/trasparenza>, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni; (ii) il Comune, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e della normativa in materia di trasparenza di cui al D. Lgs 33/2013 e s.m.i., ha adottato un proprio codice etico ed un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicati sul sito istituzionale al link www.comune.milano.it, impegnandosi a rispettarne le regole e i principi espressi.

8.3 Le Parti si impegnano a conformarsi alle regole di cui sopra, per quanto a ciascuna applicabili, nell'esecuzione della Convenzione.

8.4 La violazione del predetto impegno costituirà un inadempimento grave degli obblighi di cui alla Convenzione e legittimerà l'altra Parte a risolvere la stessa con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente

Per Comune di Milano
il Direttore di Area
Dott.ssa Roberta Guerini

Per l'Ospedale San Raffaele S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Ing. Marco Centenari

causati.

8.5 O.S.R. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto immediato dalla Convenzione qualora il Comune, non ottemperando a quanto previsto dal presente articolo, non fornisca la documentazione richiesta da O.S.R. o fornisca dati falsi e/o incompleti, ovvero si opponga alle attività di audit di cui O.S.R. richiede l'esecuzione.

Art. 9 – Recesso e risoluzione della Convenzione

Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente in qualsiasi momento. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare tramite comunicazione e.mail/pec almeno tre mesi prima.

Art. 10 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, attuazione o esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Milano.

Art. 11 – Registrazione e spese

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano,

Per l'Ospedale San Raffaele S.r.l.

L'Amministratore delegato

Ing. Marco Centenari

Per il Comune di Milano

Il Direttore dell'Area
Servizi Scolastici ed Educativi
Dott.ssa Roberta Guerini

